

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

2^a (Giustizia)

(RELATORI SAPORITO e SCAMARCIO)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1981

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato, in sede redigente, dalle Commissioni stesse, nella seduta del 22 gennaio 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Provvidenze per il personale della magistratura

approvato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti 1^a (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) e 4^a (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 gennaio 1981 (V. Stampato n. 1913)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 gennaio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1261 soddisfa, in linea di massima, le aspirazioni e le esigenze dei magistrati ordinari, i cui stipendi, per effetto del progressivo e vertiginoso aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni, hanno subito, dal luglio 1972 ad oggi, una perdita del potere di acquisto, che sembra aggirarsi sul 45 per cento in media.

Il provvedimento prevede, innanzitutto, il recupero, peraltro solo parziale, del perduto potere di acquisto attraverso ritocchi tabellari dello stipendio in misura pari ad un aumento del 18 per cento sull'ammontare lordo. Prevede inoltre l'attribuzione, in via provvisoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico di tutte le magistrature, di un'indennità non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue lorde, la cui finalità è duplice: garantire, da un lato, « una sorta di rimborso per gli oneri funzionali e strumentali connessi con lo espletamento dell'attività giudiziaria » e, dall'altro, contenere la tendenza all'esodo, particolarmente accentuatasi in questi ultimi tempi, laddove, a causa degli attacchi terroristici all'ordine democratico, divenuti sempre più frequenti e gravi, si richiede invece un potenziamento della magistratura come istituzione e come organizzazione. Esigenza, quest'ultima, già in parte riconosciuta dall'articolo 5 del disegno di legge, il quale prevede un aumento del ruolo organico della magistratura di 150 unità.

Occorre prendere atto di una verità, per cui fra poco potrebbe essere troppo tardi. Non ci vuole, infatti, molto a prevedere che con gli stipendi attuali non solo diventeranno sempre meno numerose le vocazioni per la magistratura di persone tecnicamente preparate e di accettabile dignità, ma l'esodo, che già è in atto, assumerà dimensioni più massicce e potrà diventare preoccupante il fenomeno dei magistrati spinti dalla neces-

sità a cercare attività più soddisfacenti economicamente e meno stressanti. Quando tutto questo sarà accaduto, e certamente accadrà se questo disegno di legge non dovesse essere approvato, ogni tentativo di rinnovare la giustizia sarà divenuto inutile perchè non è nemmeno pensabile che questa possa funzionare efficacemente con pochi giudici e, peraltro, mediocri.

Il disegno di legge in esame ha ribadito il principio contenuto negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente l'adeguamento automatico degli stipendi dei magistrati con una periodicità triennale e con un particolare meccanismo. Va, però, precisato che in detta legge il parametro di riferimento adottato era costituito dal solo stipendio base, senza tener conto di tutti gli altri emolumenti ed indennità accessorie che, specie negli ultimi tempi, hanno assunto ritmi, natura e proporzioni considerevoli. In tal modo, si sarebbe verificato un progressivo e notevolissimo declassamento della posizione economica della magistratura rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti.

Il Governo, conscio di tale situazione, ha proposto un perfezionamento di tale inefficiente meccanismo di adeguamento usando come « parametro » non più la sola voce « stipendio » ma quella degli « incrementi realizzati a qualsiasi titolo per effetto della contrattazione dalle altre categorie dei pubblici dipendenti ». Così suonava la normativa licenziata dal Governo.

Ora, però, le Commissioni riunite 1^a e 4^a della Camera hanno emendato su questo punto il testo originario del disegno di legge indicando come parametro per l'adeguamento le sole « voci retributive pensionabili ». E poichè siffatta espressione « sostanzialmente » riproduce il significato della formula « stipendio », usata dal-

l'articolo 11 della legge n. 97 citata, si è venuto in tal modo a vanificare l'innovazione proposta dal Governo che, peraltro, costituiva e costituisce uno dei punti qualificanti ed irrinunciabili delle richieste della magistratura ordinaria.

Opportunamente, pertanto, è stato approvato l'emendamento soppressivo, proposto dal Governo, dell'aggettivo « pensionabili » riferito alle voci retributive nel primo comma dell'articolo 2 del testo licenziato dalla Camera. In tal modo, perfezionandosi il citato sistema di adeguamento, si assicura finalmente una vera indipendenza economica della magistratura e così si evita anche una periodica conflittualità tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato. Altresì favorevole si è dichiarato il relatore alla proposta di indicizzare anche la nuova indennità concessa ai magistrati ordinari.

La *ratio* del provvedimento, che le Commissioni riunite hanno dunque varato, consiste soprattutto, al di là della doverosa esigenza di fronteggiare stati di disagio economico ormai insostenibili, nella presa d'atto delle giuste esigenze dei magistrati.

* * *

Il provvedimento viene all'esame in un momento molto delicato della vita del paese ed in un clima arroventato nel quale l'attenzione delle forze politiche e del Governo per i problemi dei magistrati facilmente — ma anche artificiosamente — può essere falsamente interpretata ed intesa come determinata sotto la spinta emotiva di avvenimenti, talvolta tragici. L'altra accusa che pure da qualche parte è stata avanzata riguarda la mancanza di contestualità di tale provvedimento con altri pure essi urgenti e che attengono a tutti gli auspicati interventi all'esame del Parlamento per il rinnovamento dell'ordinamento giudiziario e per assicurare un maggiore grado di funzionalità delle diverse strutture del settore della giustizia. Dobbiamo correttamente respingere anche tale rilievo, perchè il provvedimento in esame non solo non contraddice l'esigenza segnalata ma ne anticipa alcune realizzazioni affrontando taluni problemi che

attengono precisamente al prioritario bisogno di assicurare un più decoroso trattamento economico dei magistrati che è premessa essenziale per una maggiore funzionalità del sistema preposto all'esercizio della funzione giurisdizionale. Va respinto, infine, l'ulteriore rilievo secondo il quale il Governo ed il Parlamento risponderebbero in termini di provvidenze economiche allo scontento della categoria che è determinato soprattutto da altre cause ed altre motivazioni. Si deve rispondere che il provvedimento punta solamente ed in termini seri a porre i magistrati in condizione di lavorare con serenità; con ciò non sottovalutando le esigenze di una serie di interventi che, anche sotto altri aspetti, dovranno garantire la rivalutazione della funzione del giudice, su cui non è difficile affermare che vi è un unanime orientamento di tutte le forze politiche e del Governo.

Venendo agli aspetti che riguardano il profilo costituzionale, la formulazione degli aumenti tabellari previsti dall'articolo 1 ed il meccanismo di adeguamento automatico triennale con riferimento ai benefici medi *pro capite* conseguiti dalle categorie del pubblico impiego e con acconti intermedi annuali stabilito dall'articolo 2 non offrono davvero motivi di censura. La provvisorietà della speciale indennità non pensionabile, in attesa della nuova disciplina del trattamento economico di tutto il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 e l'assicurazione che è stata data circa la sollecita discussione dell'apposito disegno di legge predisposto anche per le magistrature speciali e militari, possono far superare le perplessità di ordine costituzionale delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 in relazione alla disparità di trattamento rispetto agli altri magistrati non destinatari della citata indennità speciale.

Non viola, infine, il principio dell'immobilità previsto dalla nostra Costituzione, l'articolo 4 del disegno di legge in discussione tenuto conto delle garanzie previste nelle disposizioni contenute nel citato articolo.

SAPORITO e SCAMARCIO, relatori

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

22 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera, ha rilevato che la clausola di copertura (art. 7) non è commisurata all'effettiva incidenza finanziaria, derivante dall'attuazione della emananda normativa, sul 1981.

La Commissione, sulla base del testo approvato dalla Camera dei deputati e degli emendamenti al primo capoverso dell'articolo 2, al quart'ultimo comma dell'articolo 2, e al primo comma dell'articolo 3, presentati dal Governo, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del testo, come modificato dagli emendamenti suddetti, a condizione che la clausola di copertura (art. 7) venga al primo comma così riformulata:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si

provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce "Aumento del contingente per gli uditori giudiziari"; quanto a lire 3.060 milioni la voce: "Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto"; quanto a lire 10.200 milioni la voce: "Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria" e per la quota residua utilizzando la voce: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" ».

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che le modalità di copertura proposte per il disegno di legge in esame assorbono automaticamente le disponibilità iscritte nel fondo speciale di parte corrente a copertura del disegno di legge n. 949, sul quale la Commissione bilancio si era già espressa in senso favorevole in data 3 dicembre 1980.

Ogni altro ulteriore emendamento che comporti oneri al di là di quelli previsti nella clausola di copertura proposta deve considerarsi carente sotto il profilo della copertura medesima.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Provvidenze per il
personale della magistratura****Art. 1.**

Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Art. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive pensionabili calcolate dall'ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Provvidenze per il
personale di magistratura****Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 40 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre

(Segue: Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite)

Identico.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

Identico.

Identico.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a lire 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite)

Art. 3.

Identico.

L'indennità di cui al primo comma è adeguata, di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 e nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Alla copertura dei posti di magistrato di Corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.

Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro ».

Art. 5.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, numero 97, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980,

(Segue: Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonchè il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417 ».

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire e per l'anno 1981 in 58 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, alla voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite)

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: « Aumento del contingente per gli uditori giudiziari »; quanto a lire 3.060 milioni, la voce: « Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: « Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria », e per la quota residuale utilizzando la voce: « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Primo presidente della Corte di cassazione	28.835.000
Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	26.805.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	24.369.000
Magistrati di Corte di cassazione	20.739.000
Magistrati di Corte di appello	18.435.000
Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	16.131.000
Magistrati di tribunale	11.522.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	8.109.000
Uditori giudiziari	6.951.000

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite*)

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Identiche.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifica —	Stipendio annuo lordo —
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato	26.805.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, avvocati dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	24.369.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, avvocati dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	20.739.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, avvocati dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 4 ^a classe di stipendio	18.435.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, avvocati dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 3 ^a classe di stipendio	16.131.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe	14.196.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe	12.894.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, procuratori dello Stato alla 2 ^a classe di stipendio	11.522.000
Uditori giudiziari militari, procuratori dello Stato alla 1 ^a classe di stipendio	8.109.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalle Commissioni riunite*)